



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE  
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI  
LINEA A MEZZO AUTOVETTURA  
(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)**

*Adottato con delibera consiliare n. 25 del 10/05/2001  
controllata dal CO.RE.CO in data 23/05/2001 prot.  
2001004957*

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1** - Oggetto

**Art.2** - Definizione dei servizi

**Art.3** - Servizi complementari e integrativi

### **CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

**Art.4** - Titolo per l'esercizio dei servizi

**Art.5** - Cumulo dei titoli

**Art.6** - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

**Art.7** - Ambiti operativi territoriali

### **CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.**

**Art.8** - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

**Art.9** - Impedimenti soggettivi

### **CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

**Art.10** - Funzioni

**Art.11** - Composizione e nomina

**Art.12** - Modalità di funzionamento

**Art.13** - Durata in carica e sostituzione dei membri

### **CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.**

**Art.14** - Determinazione degli organici

### **CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Art.15** - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

**Art.16** - Contenuti del bando di concorso

**Art.17** - Presentazione delle domande

**Art.18** - Commissione di concorso

**Art.19** - Titoli di preferenza

**Art.20** - Materie d'esame

**Art.21** - Validità della graduatoria

**Art.22** - Rilascio delle autorizzazioni

**Art.23** - Validità delle autorizzazioni

**Art.24** - Inizio del servizio

### **CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Art.25** - Trasferibilità per atto tra vivi

**Art.26** - Trasferibilità per causa di morte del titolare

**Art.27** - Collaborazione familiare

## **CAPO VIII- OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

**Art.28** - Obblighi dei conducenti

**Art.29** - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

**Art.30** - Diritti dei conducenti di N.C.C.

**Art.31** - Divieti per i conducenti di N.C.C.

**Art.32** - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

## **CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

**Art.33** - Caratteristiche dei veicoli

**Art.34** - Caratteristiche specifiche per le autovetture al servizio N.C.C.

**Art.35** - Controllo dei veicoli

**Art.36** - Avaria del veicolo

**Art.37** - Veicoli di scorta

**Art.38** - Radio telefono

## **CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Art.39** - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

**Art.40** - Trasporto disabili

**Art.41** - Tariffe

**Art.42** - Ferie, assenze, aspettativa

**Art.43** - Servizi con caratteristiche particolari

**Art.44** - Vigilanza

## **CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI**

**Art.45** - Sanzioni

**Art.46** - Diffida

**Art.47** - Sospensione della autorizzazione

**Art.48** - Sospensione cautelare dal servizio

**Art.49** - Decadenza della autorizzazione

## **CAPO XII- DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.50** - Organico

**Art.51** - Norma di rinvio

**Art.52** - Abrogazione di precedenti disposizioni

**Art.53** - Disposizioni finali e transitorie

**Art.54** - Entrata in vigore

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto**

**1.** - Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura (nel seguito denominato "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 n° 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

**2.** Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come Riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

**a)** regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

**b)** legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 ( Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);

**c)** legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 ( Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);

**d)** legge 17 maggio 1983, n. 217 ( Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);

**e)** decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);

**f)** D.Lgs.267 del 18/08/2000;

**g)** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada)e successive modifiche e integrazioni;

**h)** decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);

**i)** decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n.572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

**l)** decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);

m) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto “Criteri e modalità per l’affidamento in sub concessione dell’esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea.”;

n) decreto legislativo 19 novembre 1997 n.422: “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

o) decreto ministeriale del 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione del minimo e del massimo per il servizio di noleggio con autovettura;

p) art.8 Legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge quadro sui diritti delle persone handicappate”;

q) decreto ministeriale del 22/06/2000 n.215 “Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell’ambito dell’organizzazione del trasporto pubblico locale”.

## **Art.2**

### **Definizione del servizio**

1. - Il servizio N.C.C. è definito in via generale dall'art. 1 e, nei suoi elementi specifici, dall' articolo 3 della legge 15 gennaio 1992 n°21.

## **Art.3**

### **Impiego delle autovetture immatricolate ad uso N.C.C. nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea**

1. - I titolari di autovetture N.C.C., facenti parte dell’area, possono utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nei Comuni a domanda debole, ai sensi dell’art.14, comma 4, del D.Lgs.19/11/1997 n.422, vale a dire in conformità delle disposizioni regionali sulla modalità di espletamento. La partecipazione alle gare per l’affidamento di detti servizi di linea è comunque subordinata al nullaosta dell’ufficio di cui all’art.50 in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio N.C.C. dell’area.

2. - I titolari di autovetture N.C.C., facenti parte dell’area, possono utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, ai sensi dell’art.14, comma 5 del D.Lgs. 19/11/1997 n.422, vale a dire in conformità delle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti locali titolari delle stesse nonché delle disposizioni ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo

delle autovetture. La partecipazione alle gare per l'affidamento di detti servizi di linea è comunque subordinata al nullaosta dell'ufficio di cui all'art.50 in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio N.C.C. dell'area.

## **CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **Art.4**

#### **Titolo per l'esercizio dei servizi**

1. - L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della legge 21/1992.
2. - Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli articoli 8 - 9 e 10 della legge 21/1992 e dal presente Regolamento.
3. - L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.
4. - Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate inoltre le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi ai turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

### **Art.5**

#### **Cumulo dei titoli**

1. - I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992.
2. - Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n.**2(due)** autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castello d'Argile.

### **Art.6**

#### **Forme giuridiche di esercizio dei servizi**

1. - I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 21/1992.

2. - E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

3. - In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art.7 della legge 21/1992.

4. - Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;

b) dichiarazione attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta dichiarazione sostituisce quella del titolare per la durata del conferimento;

c) la suddetta documentazione può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi della Legge 4/1/68 n.15 e del DPR 403/98;

d) autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

5. - L'Ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 (trenta) giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della legge 21/1992.

6. - Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

### **Art.7** **Ambiti operativi territoriali**

1. - I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale, negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2.- Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato, fatto salvo quanto previsto dall'art.38 comma 2, con partenza dalla rimessa per qualunque destinazione.

## **CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art.8**

#### **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

**1.-** Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a)** essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b)** essere residente in un Comune della Provincia di Bologna ;
- c)** essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 1;
- d)** essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9, comma 1;
- e)** essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;
- f)** essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- g)** non avere trasferito ad altri altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito del Comune di Castello d'Argile;
- h)** non essere titolari di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.5 comma 2.
- i)** essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

**2.-** Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio Comunale di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

**3.-** L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, della legge 21/1992.

**4.-** In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione di cui all'art. 9.

**5. -** Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968 n.15 e dal DPR 403/98.

**6. -** La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

### **Art.9** **Impedimenti soggettivi**

**1.-** Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

**a)** l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

**b)** l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

- 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche (antimafia);

- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);

- 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

**c)** l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

**d)** l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

**e)** l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione;

**f)** svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

**2. -** Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni sub a),b),c) ed e) e acquisisce dall'interessato la documentazione relativa a quelle sub d) ed f).

**3. -** Il verificarsi successivo degli impedimenti di cui al presente articolo in capo al titolare comporta la decadenza dal titolo.

## **CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

### **Art.10 Funzioni**

1.- Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente Regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva, nominata con le modalità di cui all'art. 11.

2.- La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento, nel caso in cui il Comune valuti l'eventualità della sosta in piazza per il servizio di N.C.C..

3.- Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 45(quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. - Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori e il parere deve essere reso definitivamente entro il termine di 15(quindici) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

### **Art.11 Composizione e nomina**

1.- La Commissione consultiva di cui all'art. 10, è costituita con atto del Sindaco ed è composta da 3 (tre) membri, di cui:

- a) uno designato dal Comune con funzioni di Presidente;
- b) uno designato dalle associazioni di categoria degli operatori del trasporto di persone non di linea maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
- c) uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito provinciale o, in assenza di queste, dalle rappresentanze comunali sindacali più rappresentative.

2.- Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

3.- Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

4.- Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Castello d'Argile di qualifica non inferiore alla VI.

## **Art.12**

### **Modalità di funzionamento**

1.- Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.

2.- La Commissione è convocata di norma almeno una volta l'anno. Può essere altresì convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di uno o più componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.

3.- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso il membro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a).

4.- In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale.

5.- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

6.- Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

## **Art.13**

### **Durata in carica e sostituzione dei membri**

1.- La Commissione consultiva resta in carica 4 (quattro) anni a far data dalla sua costituzione.

2.- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

## **CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.**

### **Art.14**

#### **Determinazione degli organici**

- 1.- Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.
- 2.- Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente Regolamento.

## **CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art.15**

#### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.**

1. - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.
2. - Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. - Qualora si verifichi , per qualsiasi motivo , una vacanza negli organici dei servizi; si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
4. - L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale che provvederà al rilascio del titolo autorizzativo, avviene entro 60(sessanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente, ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti i posti nell'organico, fatto salvo quanto disposto dall'art.26.
5. - L'approvazione del bando, di competenza del Sindaco o suo delegato, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**Art.16**  
**Contenuti del bando di concorso**

1. - Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
- e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
- f) le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli ed esami;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

**Art.17**  
**Presentazione della domanda**

1. - La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della legge 15/1968, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 10, legge 191/98. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita.

2. - La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), h) e i).

**Art.18**  
**Commissione di concorso**

1. - Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. - La Commissione è composta dal Dirigente del Settore competente o altra figura con competenze equivalenti, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno

all'Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. - Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

4. - Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5. - La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20(venti) giorni prima della data suddetta.

6. - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di 10(dieci) voti.

7.- L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

8. - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

9. - La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

#### **Art.19**

#### **Titoli di preferenza**

A parità di merito costituisce titolo di preferenza l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C., ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge 21/1992.

#### **Art.20**

#### **Materie d'esame**

1.- L'esame si svolge attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:

a) la conoscenza del Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea N.C.C.;

b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune.

2. - Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

#### **Art.21**

#### **Validità della graduatoria**

1. - La graduatoria ha validità di 3(tre) anni dalla data di approvazione.
2. - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

#### **Art.22**

#### **Rilascio delle autorizzazioni**

1. - Il responsabile del procedimento, entro 20(venti) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90(novanta) giorni per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2 e art.9 letta), c), d), e) e f). Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'art. comma 1 lett. b).
2. - Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30(trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

#### **Art.23**

#### **Validità delle autorizzazioni**

1. - L'Amministrazione comunale accerta annualmente il permanere, in capo al titolare dell'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. - Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'art.9. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. - L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro 30(trenta) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4. - Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma precedente, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

#### **Art.24** **Inizio del servizio**

1. - Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 4(quattro) mesi dal rilascio del titolo o dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. - Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 4(quattro) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

#### **CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art.25** **Trasferibilità per atto tra vivi**

1. - Le autorizzazioni fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

2. - Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21/1992, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5(cinque) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo (60°) anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. - L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5(cinque) giorni, essere consegnato all'Ufficio comunale competente il quale

provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 (dieci) giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 1 (uno) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

**4. - Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 21/1992, per 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.**

#### **Art.26**

#### **Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. - In caso di morte del titolare le autorizzazioni possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 21/1992.

2. - Gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio comunale il decesso entro 3(tre) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968;

Oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

3. - Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 2(due) anni dalla data del decesso.

4. - Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. - Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente Ufficio comunale, entro il termine di 90(novanta) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

6. - In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

### **Art.27** **Collaborazione familiare**

1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/1992;

b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), b), c) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.9, acquisendo d'ufficio la documentazione di cui all'art.9 lett. b).

2. - L'Ufficio Comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nullaosta entro 30(trenta) giorni dalla richiesta e ne riporta nota nell'autorizzazione.

3. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

4. - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 comporta l'immediata revoca del nullaosta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

## **CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

### **Art.28** **Obblighi dei conducenti**

1.- I conducenti delle autovetture N.C.C. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- b)** caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- c)** entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al N.C.d.S.;
- d)** applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall'Amministrazione comunale;
- e)** compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f)** tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- g)** avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h)** depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3(tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente Ufficio del Comune;
- i)** trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- l)** comunicare, all'Ufficio Comunale, il cambio di residenza entro il termine di 30(trenta) giorni.
- m)** comunicare, all'Ufficio Comunale, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24(ventiquattro) ore successive alla notifica.

### **Art.29**

#### **Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.**

1.- Oltre agli obblighi di cui all'art. 28, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a)** rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b)** comunicare entro 15(quindici) giorni, all'Ufficio Comunale, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c)** riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono ai sensi dell'art. 38 comma 2.

### **Art.30**

#### **Diritti dei conducenti di N.C.C.**

1. - I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28, comma 1 lettera l);
- d) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare".

### **Art.31**

#### **Divieti per i conducenti di N.C.C.**

1. - E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di attuazione d.p.r. n.495 del 16 dicembre 1992;
- h) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
- n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

### **Art.32**

#### **Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.**

1. - In conformità a quanto disposto dall'art. 29 lett.c) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15(quindici) minuti.

2. - Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'accertamento.

## **CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

### **Art.33**

#### **Caratteristiche dei veicoli**

1. - Gli autoveicoli in servizio pubblico non di linea di cui al presente Regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4(quattro) posti e per non più di 8(otto) posti per i passeggeri;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. - L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio comunale competente. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30(trenta) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

### **Art.34**

#### **Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.**

1. - Oltre le caratteristiche di cui all'art. 33, l'autoveicolo N.C.C. deve:

- a) essere di colore blu o nero. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammessa, altresì, la stessa colorazione

prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti i casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte del competente Ufficio Comunale;

**b)** portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;

**c)** essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

### **Art.35**

#### **Controllo dei veicoli**

**1.** - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio Comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 33 e 34. Il competente Ufficio comunale, per l'effettuazione del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

**2.** - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 50, comma 1.

**3.** - I titolari di autorizzazioni N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio comunale competente.

**4.** - L'Ufficio competente Comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

### **Art.36**

#### **Avaria del veicolo**

1. - Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

### **Art.37** **Veicoli di scorta**

1. - Nell'ambito organizzativo dei servizi N.C.C., il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. - Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
- 3.- Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
- 4.- Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità, anche tramite noleggio, agli organismi economici di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti.
5. - Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata ad autorizzazioni non cedibile a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio del Comune.
6. - Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, può, previa autorizzazione del Comune, sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.

### **Art.38** **Radio telefono**

1. - Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2. - Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

## **CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art.39**

#### **Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.**

1. - Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. - Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/1992.

### **Art.40**

#### **Trasporto disabili**

1. - Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/1992, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2. - E' consentito, nell'ambito delle licenze per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici N.C.C, il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. - I titolari di autorizzazione NCC possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

4. - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n°384.

## **Art.41 Tariffe**

1. - Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

2. - I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

## **Art.42 Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.**

1. - Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30(trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 (quindici) giorni prima, darne comunicazione scritta all'Ufficio competente del Comune, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. - Ogni 5(cinque) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di 12 (dodici) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

3. - Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

## **Art.43 Servizi con caratteristiche particolari**

1. - Gli organismi economici di categoria dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi ( enti, società, associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni particolari per l'effettuazione del servizio.

2. - Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente Regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

3. - Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente Ufficio Comunale che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o di Regolamento.

4. - E' altresì, consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

#### **Art.44** **Vigilanza**

1. - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

### **CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI**

#### **Art.45** **Sanzioni**

1. - Escluso i casi di cui agli artt.47 e49, per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma di lire 100.000\_\_\_\_\_ stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo pari a lire 1.000.000\_\_\_\_\_ dettato dal comma 2 dell'articolo stesso.

2. - Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 (novanta) giorni. E' ammesso il pagamento in misura ridotta nei limiti di cui al comma 1 e ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981 entro il termine di 60(sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. - Ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, l'interessato entro 30(trenta) giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di

essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto le seguenti determinazioni:

- applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
- archiviazione del procedimento se sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

**4.** - La conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

#### **Art.46 Diffida**

**1.** - Il titolare di autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente Regolamento, che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto altresì al provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

**2.** - Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.48 comma 2.

#### **Art.47 Sospensione dell'autorizzazione**

**1.** - L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a)** utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b)** tenuta di comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- c)** rilascio di testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- d)** violazione dell'art. 31, lettera c);
- e)** violazione dell'art. 31, lettera h), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- f)** violazione dell'art. 40, comma 1.

g) violazione dell'art.35, comma 3 ;

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare dell'autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2. - L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi 1 (uno) quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 47, nell'arco di due anni.

3. - A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

#### **Art.48**

##### **Sospensione cautelare dal servizio**

1. - Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio.

#### **Art. 49**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. - Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90(novanta) giorni salvo i casi di forza maggiore;

b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.24 e per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a mesi 3(tre) senza giustificazione;

c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 48;

d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 35, comma 2;

e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2. - La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'Ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art.6 comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 50 Organico**

1. - L'organico per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura del Comune di Castello d'Argile è fissato in:

#### **n.4 (QUATTRO) autorizzazioni**

I veicoli da adibire ai servizi N.C.C. sono esclusivamente del tipo autovettura, così come definito dall'art.47 comma 2 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285 (N.C.d.S.).

In sede di prima approvazione del presente Regolamento, si istituiscono n.2 (DUE) nuove autorizzazioni - oltre alle due già in organico per l'esercizio N.C.C. a mezzo autovettura (delle quali una attrezzata anche per il trasporto dei disabili) - le quali verranno assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, nel rispetto dei criteri del presente Regolamento e della metodologia eventualmente predisposta dalla Provincia di Bologna.

2) Le due autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide e formano l'organico complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.

La scelta di istituire due nuove autorizzazioni e' scaturita in commissione N.C.C. valutando i seguenti parametri:

- a) la popolazione residente in Castello D'Argile dal 1987 anno dell'ultimo regolamento N.C.C. e' quasi raddoppiata, e la richiesta di adeguamento da parte della cittadinanza e' alta.
- b) l'assenza di autovetture adibite anche al trasporto di disabili sono mancanze inderogabili.

### **Art. 51 Norma di rinvio**

1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.

2. - Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

a) ad applicare le norme del presente Regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;

b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente Regolamento.

### **Art.52**

#### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti NCC mediante autovettura precedentemente approvati dal Comune.

2. - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

### **Art. 53**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

Le disposizioni di cui all'art.45 sono applicabili alle violazioni di norme del regolamento del Comune di Castello d'Argile sino ad un'eventuale ridefinizione della materia con legge.

### **Art. 54**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto medesimo.